

**ORDINANZA N. 90/2008 – CAPITANERIA DI PORTO LIVORNO**  
**ORDINANZA N. 12/2008 – AUTORITA' PORTUALE LIVORNO**

**IL COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO**  
**ED IL**  
**PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

VISTO il Regolamento per la disciplina dei Servizi Marittimi e degli Accosti nel porto di Livorno, approvato con l'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 24 del 31 marzo 1994, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA le Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il P.O.T. 2007-2009, adottato con Delibera del Comitato Portuale n. 10 del 18 luglio 2007;

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 32/2004 in data 15 aprile 2004 che qualifica "preferenziale" l'accosto 15 della Calata Lucca per le navi che svolgono la linea di navigazione finalizzata per il sud America;

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 132/2004 in data 4 ottobre 2004 che qualifica altresì "preferenziale" l'accosto 15 della Calata Lucca per le navi che svolgono la linea di navigazione per il trasporto di rotabili ed auto nuove con paesi dell'estremo oriente;

PRESO ATTO della necessità di procedere all'emanazione di specifiche direttive per la disciplina di utilizzo degli "accosti pubblici" del porto di Livorno;

TENUTO CONTO degli indirizzi più volte emersi in sede di Commissione Consultiva, da ultimo nella seduta del 25 marzo 2005, in base ai quali non è da ritenersi conforme ai principi di interesse generale del porto mantenere in rada navi in attesa di ormeggio presso banchine in concessione impossibilitate ad accoglierle, allorché vi siano accosti pubblici liberi ed in assenza di richieste concorrenti;

PRESO ATTO della riacquisizione nella disponibilità dell'Autorità Portuale degli accosti 14E poppiere, 14F e 14G, nonché dei piazzali retrostanti gli accosti 14F e 14G, già assentiti in concessione alla Società Terminal Darsena Toscana S.r.l., in accordo con il parere espresso dal Comitato Portuale con la Delibera n. 16 del 21 novembre 2007;

VISTA la relazione dell'Autorità Portuale in data 28 marzo 2008, concernente in particolare gli attuali vincoli di utilizzazione degli accosti 14E poppiere, 14F e 14G della Calata Massa e degli annessi piazzali;

VISTA la nota n° 4501 in data 9 maggio 2008 con la quale l'Autorità Portuale, a miglior chiarimento dell'utilizzo degli accosti pubblici precisa che gli accosti 14E – 14F – 14G sono da intendersi ad uso esclusivo del traffico delle Autostrade del Mare riferito alle linee di navigazione Livorno/Barcellona, Livorno/Valencia, Livorno/porti della Sicilia e Livorno/porti della Tunisia;

VISTI gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché l'art. 6 della Legge 84/94;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'utilizzo degli accosti pubblici;

RITENUTO di doversi congiuntamente emanare discendenti disposizioni, ciascuno per la propria rispettiva competenza, finalizzate a dare organica regolamentazione degli accosti medesimi, nell'ottica di una trasparente gestione economica e funzionale degli stessi;

DATO ATTO che il testo della presente Ordinanza è stato preliminarmente illustrato nella riunione della Commissione Consultiva del 18 giugno 2008 ed in sede di Comitato Portuale del 19 giugno 2008;

## **ORDINANO**

### **Articolo 1**

#### **(Identificazione degli accosti pubblici del porto di Livorno)**

Gli accosti pubblici del porto di Livorno, non assentiti in concessione ad imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali, sono attualmente i seguenti:

- Calata Lucca: 15B - 15C - 15D;
- Darsena Pisa: 41;
- Calata Pisa: 53 - 54.

### **Articolo 2**

#### **(Qualificazione degli accosti pubblici)**

Gli accosti pubblici del porto di Livorno sono qualificati come di seguito descritto:

- Calata Lucca 15B – 15C – 15D: uno di tali accosti è “preferenziale” per le navi che svolgono la linea di navigazione finalizzata per il sud America ed uno è “preferenziale” per le navi che svolgono la linea di navigazione per il trasporto di rotabili ed auto nuove con paesi dell'estremo oriente;

- Darsena Pisa 41: è “riservato” per le navi che trasportano prodotti cerealicoli e che operano con gli impianti della Soc. Silos e Magazzini del Tirreno;
- Calata Pisa: 54: è “riservato” per navi RO.RO.

### **Articolo 3**

#### **(Utilizzazione degli accosti pubblici)**

Fermo restando i criteri di prelazione degli accosti di cui al precedente articolo 2, l'uso degli accosti pubblici da parte degli utenti è consentito nel rispetto delle seguenti modalità:

a) l'uso degli accosti pubblici è riservato in via prioritaria alle navi lavorate da imprese non concessionarie di banchine demaniali portuali;

b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 84/94, ai soli fini di permettere comunque la massima operatività delle banchine del porto di Livorno, nonché di mantenere e sviluppare i traffici commerciali nell'interesse generale del porto, l'uso degli accosti pubblici da parte di navi lavorate da imprese concessionarie di banchine demaniali portuali è consentito a condizione che:

- gli stessi non siano stati richiesti in fruizione da parte di navi lavorate da imprese non concessionarie di banchine;
- l'impresa richiedente, già concessionaria di banchine, abbia la “saturazione” delle proprie;
- tale “saturazione” deve essere prevista almeno per le 12 ore successive al previsto ingresso della nave all'accosto pubblico;

c) qualora l'accosto pubblico fosse stato concesso a nave lavorata da impresa concessionaria di banchine, questa, a fine turno di lavoro, in caso di intervenuta richiesta di utente avente diritto di prelazione sullo stesso accosto, dovrà lasciare libera la banchina a semplice richiesta della Capitaneria di Porto e a proprie spese;

d) l'utilizzo degli accosti pubblici da parte di navi da crociera, su motivata richiesta del concessionario del porto passeggeri, sarà valutato caso per caso, in relazione alla situazione contingente, compatibilmente con la disponibilità di banchine, fatto salvo il soddisfacimento delle necessità dell'utenza cui le banchine stesse sono da accordarsi con i criteri di prelazione di cui all'articolo 2;

e) l'impresa/società che lavora una nave ormeggiata ad un accosto pubblico è tenuta a compiere le relative operazioni portuali nel minor tempo possibile, anche in relazione ad aspetti di sicurezza della navigazione connessi con la permanenza di navi in rada.

#### **Articolo 4**

##### **(Disciplina transitoria per l'utilizzazione degli accosti 14E-poppiero, 14F e 14G)**

Nelle more della definizione da parte dell'Autorità Portuale dell'assetto definitivo della zona posta in radice della Darsena Toscana, destinata ai traffici delle "Autostrade del Mare", in accordo con le previsioni del vigente P.O.T. 2007-2009, l'utilizzo degli accosti 14E-poppiero, 14F e 14G è condizionato dall'attuale destinazione d'uso degli annessi piazzali; pertanto, l'assegnazione degli stessi accosti è così disciplinata:

- Calata Massa 14E-poppiero: è "riservato" alla linea di navigazione Livorno-Barcellona ed in subordine è "riservato" alla linea Livorno-Valencia; l'assegnazione dell'ormeggio è subordinata all'assenza di navi ormeggiate all'accosto 14D di dimensioni tali da impegnare anche parte dell'accosto 14E.

- Calata Massa 14F: è "riservato" alle linee di navigazione di traffico RO.RO cabotiero che collegano Livorno con i porti della Sicilia ed in subordine è "riservato" alla linea Livorno-Valencia (navi con rampa poppiata sguardata posizionata sulla relativa banchina), semprechè ciò non crei ostacolo all'uso degli ormeggi 14E e 14G.

- Calata Massa 14G: è "riservato" alle linee di navigazione di traffico RO.RO cabotiero che collegano Livorno con i porti della Sicilia ed in subordine è "riservato" alle linee RO.RO. che collegano Livorno con i porti della Tunisia, semprechè le navi non creino ostacoli all'utilizzo dell'ormeggio 14F poppiario.

L'impresa/società che lavora una nave ormeggiata agli accosti sopra indicati è tenuta a compiere le relative operazioni portuali nel minor tempo possibile.

#### **Articolo 5**

##### **(Disposizioni particolari per l'utilizzazione degli accosti)**

1. In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 3, lettera e) e 4, ultimo comma, le imprese portuali che lavorano navi ormeggiate agli accosti disciplinati dalla presente Ordinanza, anche in caso di utilizzo dell'accosto in regime "riservato" o "preferenziale", sono tenute ad eseguire le operazioni di carico/scarico nave:

a) relativamente agli accosti 14E-poppiero - 14F - 14G - 41 - 53 - 54:

- dal lunedì al venerdì: su almeno tre turni continuativi;

- il sabato: su almeno due turni continuativi;

- la domenica e festivi: su almeno un turno;

b) relativamente agli accosti 15B - 15C - 15D, fino a quando non sarà completato il previsto impianto di illuminazione delle banchine:

- dal lunedì al sabato: su almeno due turni diurni continuativi;
- la domenica e festivi: su almeno un turno diurno.

2. L'obbligo di cui sopra decade quando per tutto il periodo di permanenza della nave all'accosto non vi siano presenti in rada, o non vi siano previsioni di arrivo, di navi concorrenti per lo stesso ormeggio.

3. Può essere derogato dall'obbligo di cui al precedente comma 1 quando vi siano giustificati motivi. In tal caso, l'Impresa portuale è tenuta a richiedere per scritto all'Autorità Portuale una specifica deroga contenente:

- il nome della nave e dell'Agenzia Raccomandataria;
- l'accosto assegnato, la data e l'ora di ormeggio, la data e l'ora di prevista partenza;
- i motivi che non consentono di rispettare le prescritte modalità operative e la conseguente proposta operativa.

L'Autorità Portuale, fatte le opportune valutazioni, comunicherà per scritto all'Impresa ed alla Capitaneria di Porto la concessione o meno della deroga.

4. Qualora l'Impresa non rispetti quanto disposto al precedente comma 1, non ottenendo eventuali deroghe di cui al precedente comma 3, e vi siano in rada navi concorrenti per lo stesso ormeggio, non destinabili ad altri accosti, la nave ormeggiata dovrà lasciare libera la banchina a proprie spese su richiesta della Capitaneria di Porto, che, d'intesa con l'Autorità Portuale, provvederà a disporre il movimento, fatte salve le valutazioni di competenza in ordine alla sicurezza della navigazione.

## **Articolo 6**

### **(Disciplina per l'assegnazione degli accosti)**

Le richieste di accosto dovranno pervenire all'Ufficio Accosti della Capitaneria di Porto entro le ore 12.00 del giorno antecedente l'esigenza. Nei giorni di sabato e prefestivi detto orario deve intendersi anticipato alle ore 10.00.

La Capitaneria di Porto determinerà la precedenza sulle richieste di accosto, secondo i seguenti criteri:

a) fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 4, nel caso in cui per lo stesso accosto concorrano più navi lavorate da imprese non concessionarie di banchine, l'ormeggio sarà assegnato alla nave che per prima giunge alle tre miglia dall'imboccatura sud del porto di Livorno, secondo l'orario fornito dall'Avvisatore Marittimo;

b) la nave che arrivi con un ritardo compreso nelle sei ore rispetto all'ETA segnalato, prende il turno secondo l'orario di effettivo arrivo; la nave che arriva con un ritardo superiore alle sei ore sull'ETA previsto e segnalato prenderà piazza come se fosse giunta in rada alle ore 24.00 del giorno successivo all'effettivo arrivo. Eventuali anticipi dell'orario di arrivo in rada rispetto a quello segnalato con l'ETA non alterano il turno già predisposto;

c) per l'assegnazione degli accosti sarà tenuto altresì conto delle dimensioni e delle caratteristiche delle navi richiedenti; in particolare, le navi che possono utilizzare gli accosti 53 e 54, potranno ormeggiare all'accosto 41 purchè lo stesso non sia stato richiesto da una nave in attesa in rada che per dimensioni e caratteristiche può essere destinata al solo accosto 41, ferma restando la riserva di cui all'articolo 2.

**Articolo 7**  
**(Disposizioni transitorie)**

Quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), resterà valido fino a quando non sarà completato il previsto impianto di illuminazione delle banchine della Calata Lucca; da tale momento, anche le imprese portuali che lavorano navi ormeggiate agli accosti 15B - 15C - 15D saranno tenute ad operare secondo le previsioni di cui dall'articolo 5, comma 1, lettera a).

Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente Ordinanza, si applica il Regolamento per la disciplina dei Servizi Marittimi e degli Accosti nel porto di Livorno.

La Capitaneria di Porto d'intesa con l'Autorità Portuale si riserva la facoltà di derogare in tutto o in parte alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza per motivi di sicurezza o di interesse generale del porto.

Il Comandante della Capitaneria di Porto  
C.A. (CP) Sergio TAMANTINI



Livorno, 12 1 GIU 2009

Il Presidente dell'Autorità Portuale  
Roberto PICCINI

